



**AUDIZIONE**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

**Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici**

**Ddl di conversione del decreto legge 12 ottobre 2023 n. 140 *“Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei”***  
**AC 1474**

*Roma, 31 ottobre 2023*

Si esprime apprezzamento sul provvedimento adottato dal governo diretto a fronteggiare il fenomeno del bradisismo, riconosciuto finalmente come fenomeno “peculiare” e distinto da quelli di origine vulcanica o sismica, e che delinea alcune priorità di intervento legate a quattro assi principali:

- Valutazione della vulnerabilità delle strutture
- Attività di comunicazione e informazione della popolazione
- Interventi urgenti sulle infrastrutture viarie
- Rafforzamento in termini di risorse umane delle strutture deputate alla gestione delle attività di prevenzione e di gestione di una eventuale emergenza

Preme innanzitutto evidenziare l’opportunità di **stabilire preventivamente il perimetro cui si applicano le norme speciali**, ritenendo necessario **definire da subito l’elenco dei beneficiari delle diverse misure anche attraverso l’adozione di apposito allegato come in occasione dell’approvazione di altri strumenti normativi speciali a seguito di eventi calamitosi**.

Individuare da subito la platea dei beneficiari permette di centrare il target dove potere far esercitare non solo norme derogatorie, di accelerazione di procedimenti amministrativi, di individuazione puntuale di interventi ma anche di estensione – alle sole amministrazioni beneficiarie – di previsioni normative adottate in occasione di altri interventi realizzati a livello nazionale (previsioni contenute nella legge 189/2016 da poter estendere perché ritenute compatibili, utilizzo di strumenti esistenti come le risorse ex art. 208 del CDS per potenziamento personale e mezzi delle polizie locali, ecc.).

Attualmente secondo quanto contenuto all’art. 1 del Decreto in esame, queste possibilità son precluse perché non è definita la lista dei beneficiari e perché la stessa è oggetto del solo piano di interventi previsto dall’art. 3.

La norma, come formulata, all’art. 2 c. 2, infatti, stabilisce che *“il Dipartimento della protezione civile provvede a una prima delimitazione speditiva della zona di intervento, circoscritta alla porzione dei territori dei comuni dell’area realmente e direttamente interessata”*. Tale delimitazione dovrebbe essere prontamente disponibile, specificando che la stessa non è solamente riferita alla definizione del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate, ma anche al riconoscimento degli incentivi e alle altre forme di intervento previste, ferma restando la necessità di intervenire con un Piano straordinario di informazione e corretta comunicazione destinato alla popolazione di tutta l’area flegrea.

Entrando nel merito dei contenuti, i Comuni interessati ritengono corretto **avere previsto una misura di valutazione di vulnerabilità sull'edilizia privata ma che la stessa debba essere accompagnata da strumenti concreti destinati ai cittadini per poi poterla affrontare.**

**In altre parole**, prevedere solo l'analisi e non gli strumenti di intervento rischia di creare condizioni di ulteriore preoccupazione, oltre alla perdita di valore degli immobili. Fra le proposte dei sindaci quella di estensione, con opportune modifiche ed adattamenti e garantendo la cessione del credito, del cd. **"Sisma bonus"** in maniera verticale e limitata strettamente all'area interessata, che consente ai cittadini di intervenire sugli edifici con uno strumento di incentivo a seguito della verifica della vulnerabilità per adeguarne la struttura nonché delle altre misure di interventi con appositi contributi in attuazione all'art. 11 del decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 riguardante il Piano nazionale della prevenzione sismica assegnato alla responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.

**Appare urgente precisare che ai fini dei benefici di Legge i Comuni interessati possano essere equiparati alla zona sismica 1. Ciò a maggior ragione ai fini della coerente attuazione delle misure di prevenzione e mitigazione sismica per gli edifici strategici. Si tratta di una misura utile anche a** facilitare l'accesso ai fondi dedicati, ad iniziare da quelli per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile e Dipartimento Casa Italia, come ad esempio il bando MIUR per la Verifica di Vulnerabilità ed Adeguamento Sismico degli edifici scolastici.

Le risorse destinate alla progettualità (piani speditivi, piano vulnerabilità) appaiono non adeguate, occorrerebbe uno studio preliminare volto ad individuarne l'ambito di applicazione.

Occorre poi **pianificare e finanziare gli interventi di tipo strutturale volti ad adeguare la rete viaria consentendo finalmente di liberare le vie strategiche utili al piano della mobilità di emergenza.** Il *"Piano Intermodale dell'Area Flegrea"*, funzionale ad affrontare una eventuale emergenza collegata al fenomeno del bradisismo, definito dalla **legge n. 887 del 1984** che ne affidò l'attuazione al Presidente della Regione Campania nelle vesti di Commissario Straordinario, **è di fatto ancora non realizzato.**

**Occorre avviare, completare e/o gestire tutti gli interventi previsti per rendere le infrastrutture fruibili e a tal fine servono risorse aggiuntive dando priorità nell'ambito del Fondo di Coesione o altri fondi nazionali e regionali, ma anche occorre snellire il procedimento autorizzativo, rafforzando se del caso i poteri straordinari.** Le grandi opere progettate ~~partite~~ dopo il 1984 ancora non compiute devono essere realizzate e terminate. Inoltre. Una volta che le opere sono concluse devono poter essere gestite, **assicurandone la messa e tenuta in sicurezza; un importane esempio è la galleria di collegamento fra porto di**

**Pozzuoli e Tangenziale per la quale va stabilita la modalità di manutenzione che non può essere a carico del Comune di Pozzuoli. I Comuni in molti casi non dispongono di strutture tecniche adeguate e, tanto meno, delle risorse finanziarie per la gestione e tali risorse devono essere previste nella norma in esame salvo l'inefficacia dell'intera misura.**

In merito alle misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile, di cui all'art. 6 **appare assolutamente necessario portare a 36 mesi il periodo di impiego delle unità di personale**, per avere un minimo di visione prospettica delle attività da porre in essere, con le dovute provviste finanziarie.

Per le attività di presidio del territorio nella cd "zona rossa" **sarà anche necessario prevedere** per i Comuni che saranno individuati, al netto dei fondi stanziati con il decreto in esame e in deroga ai tetti di spesa, **assunzioni a tempo determinato di agenti di polizia locale** finanziate anche ai sensi dell'art 208, comma 5 bis del c.d.s. individuando specifiche norme di favore per l'utilizzo pieno e totale delle risorse disciplinate dal CDS.

Occorrerà poi, sulla base di una ricognizione che potrà essere affidata alla Città metropolitana di Napoli, dei **mezzi e degli strumenti** (precisando che sono inclusi anche automezzi, attrezzature per allestimento delle aree di accoglienza, ecc.), un **piano di intervento anche in questo ambito** con specifiche risorse aggiuntive.

Infine, rispetto al tema della comunicazione e della gestione dell'informazione, centrale per una crisi come questa con eventi che si ripetono costante in un arco temporale lungo, è necessario che i cittadini siano correttamente informati e consapevoli, così da ridurre la loro esposizione al rischio. Si dovrà però **assicurare il ruolo attivo dei comuni nella predisposizione del Piano della comunicazione**, che la norma, come ora formulata, affida solamente alla Regione e al Dipartimento della Protezione Civile, prevedendo **meccanismi di intesa o declinazioni comunicative con i singoli Comuni**, essendo le amministrazioni locali estromesse dall' art. 3. L'attuazione a livello locale delle misure comunicative agevolerà nell'evitare inutili allarmismi e una gestione confusa della comunicazione, che ha un forte impatto anche economico in termini di disservizi e riduzione dei flussi turistici.

## **PROPOSTE DI MODIFICA**

### **ESTENSIONE SUPER SISMA BONUS AREA CAMPI FLEGREI**

*All'articolo 2 dopo il comma 4 è inserito il seguente comma "4.bis Per la realizzazione degli interventi connessi alle misure di mitigazione sull'edilizia privata individuate a seguito dell'analisi di cui al comma 1 lettera b), si applicano le disposizioni in materia di sisma bonus previste dall'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 nella misura del 110% fino al 31 dicembre 2026".*

#### **Motivazione**

L'articolo 2, comma 1, lettera b), prevede analisi di vulnerabilità per gli edifici privati, ma non individua alcun meccanismo di finanziamento degli interventi conseguenti. Per dare risposte ai cittadini, ma anche per evitare rischiose ripercussioni sul crollo del mercato immobiliare, si propone di applicare lo strumento del Super Sisma bonus anche agli interventi di mitigazione previsti a seguito dell'analisi di vulnerabilità nell'area flegrea, con lo scopo di garantirne l'efficacia e la fattibilità economica.

### **CENTRI DI COMPETENZA PER ISTRUTTORIA VULNERABILITÀ EDILIZIA PUBBLICA**

*All'articolo 2, comma 1, alla fine della lettera c) inserire il seguente periodo "L'istruttoria tecnica ed economica dell'analisi delle vulnerabilità e del piano delle misure è svolta dai centri di competenza che ne garantiscono l'omogeneità."*

#### **Motivazione**

Sulla base di precedenti esperienze avute in emergenze gestite dal DPC, si chiede di affidare ai centri di competenza l'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia e del conseguente primo piano di misure per la relativa mitigazione, per assicurare efficacia, omogeneità e congruità economica degli interventi, oltre ad una mappatura degli stessi di importanza rilevante.

### **EQUIPARAZIONE AREA ROSSA FLEGREA ALLA ZONA SISMICA "1"**

*All'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: "3. Al solo fine di accedere ai finanziamenti previsti con risorse pubbliche a favore degli enti territoriali in cui ricadono zone colpite da eventi sismici, l'area rossa che delimita il rischio vulcanico dell'area flegrea è equiparata alla zona sismica 1".*

#### **Motivazione**

La proposta garantisce, senza aumento di spesa, la copertura finanziaria mediante provvedimenti già in essere, come quello di Casa Italia sulla vulnerabilità delle Scuole, attivo presso il MIUR.

## **CONDIVISIONE CON I COMUNI DEL PIANO DI COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE**

*Nell'articolo 3, comma 1, dopo le parole "in raccordo con il Dipartimento della protezione civile" aggiungere le parole "e con i Comuni dell'intera area interessata dal rischio vulcanico dell'area flegrea".*

### **Motivazione**

Si chiede di assicurare che alle attività di cui all'art 3 sulla comunicazione partecipino attivamente tutti i Comuni della area rossa.

## **FINANZIAMENTO INTERVENTI STRUTTURALI SU RETE VIARIA**

*All'articolo 5, comma 1, dopo le parole "stima dei costi" e prima delle parole "nonché allo scopo" sono aggiunte le parole "dando priorità al completamento, alla realizzazione ed all'apertura, con correlato finanziamento, delle opere del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico di cui all'articolo 11, comma 18 della legge 22 dicembre 1984 n. 887 e di altre vie di fuga di primaria importanza, destinando anche risorse per la copertura dei costi di gestione e manutenzione delle opere".*

### **Motivazione**

Si chiede di dare priorità agli interventi previsti con la Legge 887/84, da finanziare con fondi regionali e nazionali, per recuperare il gap di realizzazione delle opere incompiute considerate prioritarie in relazione al precedente bradisismo di 40 anni fa ed ancor non realizzate o aperte al pubblico.

## **AVVIO ESERCIZIO GALLERIE VIE DI FUGA TANG. NAPOLI/PORTO POZZUOLI**

*All'articolo 5, alla fine del comma 1, aggiungere le parole "Al fine di garantire l'immediato avvio all'esercizio delle gallerie di collegamento tra la Tangenziale di Napoli e il Porto di Pozzuoli, che costituiscono vie di fuga fondamentale, finanziate nell'ambito della legge 887/84, la gestione delle stesse viene affidata direttamente e in via definitiva a Tangenziale di Napoli Spa, quale operatore specializzato e già concessionario della Autostrada A-56, ferma restando la proprietà delle opere in capo al Comune di Pozzuoli. I relativi costi di gestione sono coperti dal Ministero delle Infrastrutture attraverso appositi stanziamenti assegnati alla Tangenziale di Napoli Spa".*

### **Motivazione**

L'applicazione della previsione proposta consentirebbe di risolvere la questione del collegamento fra Porto di Pozzuoli e Tangenziale, opera della Legge 887/84 da poco terminata.

## **PERSONALE**

*All'articolo 6, comma 1, lettera a), sostituire le parole "dodici mesi" con le parole "trentasei mesi".*

*All'articolo 6, comma 1, alla fine della lettera a), aggiungere il seguente periodo*

“nonché al reclutamento, per le attività di presidio del territorio interessato, in deroga ai tetti di spesa, di agenti di polizia locale a tempo determinato a valere sulle risorse di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada).

*All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente lettera: “aa) ciascun Comune è autorizzato ad assumere con contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto EELL, per le esigenze connesse alle attività in aggiunta alle facoltà assunzionali, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti. Le assunzioni di cui ai precedenti periodi sono effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui al presente alinea si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico. Il trattamento economico accessorio corrisposto al personale assunto ai sensi dei precedenti periodi non concorre al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”*

### **Motivazione**

La modifica è essenziale per avere maggiore garanzia di partecipazione di tecnici alle selezioni. Recenti esperienze mostrano con chiarezza che c'è carenza di offerta che va quindi stimolata, aumentando il tempo del contratto. Peraltro formare per soli 12 mesi tecnici che certamente potranno essere utili anche nel proseguo non è logico. Inoltre c'è necessità di Polizia locale per la gestione del fenomeno, e si suggerisce una modifica a costo zero che però consente ai Comuni di utilizzare risorse che già si trovano nella loro disponibilità. Per la copertura degli oneri relativi al personale si dovrà adeguare conseguentemente la previsione contenuta nel comma 5 “è autorizzata la spesa complessiva di 4.050.000 euro per l'anno 2023” parametrando la spesa complessiva alla copertura del costo del personale per trentasei mesi, adeguando per l'effetto la copertura finanziaria prevista nell'articolo 7.